

MATERIALI DA COSTRUZIONE: NUOVE REGOLE, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

GIACOMO MORETTI



Il 9 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”* (meglio conosciuto come “decreto sui materiali da costruzione”).

La norma in oggetto, come indicato dal titolo dello stesso decreto, adegua la normativa italiana esistente sui materiali da costruzione alle disposizioni europee contenute nel regolamento UE n. 305/2011, con l'introduzione di specifiche responsabilità per i produttori, i progettisti, il direttore dei lavori e le imprese che realizzano le opere con l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi, a vario titolo, dovesse permettere l'impiego di prodotti non conformi al Regolamento UE.

Tale Regolamento UE, n. 305/2011, stabilisce le condizioni e le modalità per la produzione e commercializzazione dei materiali e prodotti da costruzione ricadenti nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione tecnica europea, indicate nell'*Allegato I* e riguardanti i seguenti aspetti dell'opera di costruzione:

Il decreto legislativo 106 del 16 giugno 2017 adegua la normativa italiana esistente sui materiali da costruzione alle disposizioni europee e introduce specifiche responsabilità per i produttori, i progettisti, il direttore dei lavori e le imprese che realizzano le opere e la conseguente applicazione di sanzioni nei confronti di chi, a vario titolo, permette l'impiego di prodotti non conformi al Regolamento UE. L'autore dell'articolo, dopo aver compiuto una precisa analisi delle innovazioni contenute nel decreto, conclude sottolineando la palese differenza tra appalti pubblici e privati, una problematica che negli appalti privati tocca da vicino il progettista e il Direttore dei lavori obbligati ad attenersi a quanto previsto dalle leggi nazionali e sottoposti alle relative sanzioni.

- Resistenza e stabilità;
- Sicurezza in caso di incendio;
- Igiene, salute e ambiente;
- Sicurezza ed accessibilità nell'uso;
- Protezione contro il rumore;
- Risparmio energetico e ritenzione del calore;
- Uso sostenibile delle risorse naturali.

Si può immediatamente comprendere come i materiali che riguardano tali specifiche attività dell'opera siano i più svariati e comprendano i prodotti ad uso strutturale, di cui alle nuove N.T.C. 2018: porte, finestre, membrane impermeabili, prodotti per isolamento termico, impianti antincendio, impianti sanitari, etc. come meglio indicato nell'Allegato IV del Regolamento UE n. 305/2011.

COSA PREVEDE LA LEGGE

Dall'entrata in vigore del Regolamento UE n. 305/2011 avvenuta il 1° luglio 2013 possono essere immessi sul mercato solo i prodotti da costruzione che ricadono nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, provvisti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE.

L'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 106/2017 norma, a livello nazionale, proprio questo aspetto prevedendo l'obbligatorietà da parte del fabbricante della redazione della dichiarazione di prestazione il cui contenuto deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 6 *"Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza"* dello stesso decreto che rimanda al Regolamento UE n. 305/2011.

Occorre sapere che la dichiarazione di prestazione descrive le caratteristiche essenziali e prestazionali dei materiali e il contenuto che, come previsto nell'Allegato III del Regolamento UE, deve contenere il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, gli usi previsti del prodotto da costruzione, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione, la prestazione dichiarata con indicazione di caratteristiche essenziali: prestazione - specifica tecnica armonizzata, informazioni sulla sicurezza, etc. La dichiarazione di prestazione deve essere accompagnata dalla marcatura CE, che attesta la

L'ARTICOLO 5 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 106/2017 PREVEDE L'OBLIGATORIETÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE DELLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IL CUI CONTENUTO DEVE ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 6 *"CONTENUTO E FORNITURA DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DELLE ISTRUZIONI E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA"* DELLO STESSO DECRETO CHE RIMANDA AL REGOLAMENTO UE N. 305/2011.

conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.

Risulta interessante il disposto del comma 3 articolo 5 del D.Lgs. 106/2017 laddove stabilisce che, in relazione all'applicazione dell'articolo 5, paragrafo primo, lettere a) e b) del regolamento (UE), il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie o che il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione. Il soggetto incaricato della sicurezza dell'esecuzione delle opere da costruzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, ove designato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ovvero del professionista che certifica o assevera le prestazioni di sicurezza antincendio. Il comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. 106/2017 prevede che l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso strutturale, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio alle disposizioni adottate dal Ministro dell'Interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

L'articolo 19 comma 1 del D.Lgs. 106/2017 prevede delle sanzioni per i fabbricanti di materiali ed in particolare:



- la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro per mancata redazione della dichiarazione di prestazione;
- la sanzione dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro per mancata redazione della dichiarazione di prestazione e l'obbligo di dichiarare quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Queste sanzioni non sono le uniche a carico dei fabbricanti in quanto i commi 3, 4, 5, 6 e 7 prevedono sanzioni anche per la redazione di dichiarazioni di prestazioni non conformi agli obblighi relativi alla marcatura CE come previsto dal Regolamento UE.

Sono inoltre previste sanzioni per gli operatori economici (venditori), articolo 21 del D.Lgs. 106/2017, che non ottemperano ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e) del decreto stesso.

In base a quanto sopra dovrebbero essere commercializzati solo prodotti e materiali da costruzione conformi alle direttive del D.Lgs. 106/2017.

QUALI SONO LE PROCEDURE

Veniamo ora ad affrontare l'aspetto procedurale che riguarda più da vicino i tecnici progettisti ed i direttori dei lavori che insieme all'impresa realizzano materialmente l'opera di costruzione.

Il contenuto normativo è tutto compreso nell'articolo 20 "Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione" del D. Lgs. 106/2017 che si riporta integralmente:

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

In poche righe viene racchiuso un obbligo che lo scrivente ha sempre indicato come essenziale sia nella redazione delle progettazioni di opere di costruzione e ristrutturazione sia nella realizzazione di tali opere in qualità di Direttore dei Lavori ed impresa esecutrice come indicato negli articoli a firma "La professione di geometra e le norme UNI" (Geocentro 13/2017) e "ANAC: Linee guida per il Direttore dei Lavori" (Geopunto 71/2017)

Lo scrivente ha già espresso la convinzione che la qualità dell'opera dipende da due fattori fondamentali:

- la qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione delle singole lavorazioni che devono rispondere alle esatte prescrizioni del capitolato speciale di appalto, che spesso invece vengono disattese o sostituite con materiali aventi caratteristiche fisiche e chimiche differenti. È quindi importante prestare molta attenzione alle richieste effettuate dalle imprese esecutrici e fare, comunque, una attenta verifica delle schede di qualità e di controllo dei materiali;



- la corretta posa in opera secondo le schede tecniche dei prodotti e la regola dell'arte dei materiali: qui entrano in gioco non solo le capacità organizzative delle imprese esecutrici e delle relative maestranze ma anche la capacità di controllo e verifica del Direttore dei Lavori.

Nella realizzazione delle opere di costruzione è pertanto necessario per ottemperare ai disposti legislativi che:

- il progettista effettui attenta analisi dei materiali da impiegarsi nella realizzazione delle singole lavorazioni dell'opera e che, effettuate le proprie scelte, fornisca tutte le specifiche tecniche dei prodotti o materiali da costruzioni da impiegarsi conformemente ai requisiti di qualificazione, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto da utilizzare in cantiere;
- il Direttore dei Lavori proceda, in fase di accettazione dei prodotti e materiali da costruzione, a verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione) con i requisiti richiesti dalle prescrizioni del progetto e del capitolato speciale di appalto;
- il Direttore dei Lavori proceda a verificare che i prodotti posti in opera nella realizzazione dei lavori siano quelli accettati e conformi al progetto ed al capitolato speciale di appalto;
- il Direttore dei Lavori trasmetta al collaudatore tutta la documentazione relativa alla conformità al D.Lgs. 106/2017 dei materiali impiegati nella realizzazione dell'opera.

ALCUNE RIFLESSIONI E INTERROGATIVI

La prima domanda che si pone è relativa alla differenza tra appalti pubblici e privati. Difatti mentre le linee guida ANAC e la normativa sugli appalti pubblici prevedono al punto 7 *“Funzioni e compiti del Direttore dei Lavori in fase di esecuzione”* e al punto 7.1 *“Accettazione materiali”* si dispo-

ne che *“Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti”*, viene spontaneo chiederci che cosa avverrà negli appalti privati?

Altro interrogativo riguarda il fatto che, a parte la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 106/2017 nei confronti dei progettisti, direttori dei lavori e collaudatori per non aver ottemperato all'obbligo di non utilizzare prodotti non conformi si può, in caso di deperimento dell'opera, ipotizzare una colpa grave nei confronti dei professionisti? L'obbligo normativo che vieta l'utilizzo di prodotti non conformi ai disposti del Regolamento UE n. 305/2011 esiste ed è in capo al progettista, direttore dei lavori ed impresa esecutrice come dettato dall'articolo 20 *“Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione”* del D.Lgs. 106/2017.

Il committente privato, invece, molto di frequente non è a conoscenza delle leggi che regolano la materia, e succede che spesso tenda a risparmiare sulla qualità dei materiali che verranno utilizzati nella realizzazione dell'opera, procedendo all'acquisto diretto dei materiali di finiture quali pavimenti, rivestimenti, sanitari, a volte anche infissi di porte e finestre che comunque oggi possono essere commercializzati se conformi al D.Lgs. 106/2017.

Alla luce di queste considerazioni appare palese l'esistenza di una differenza sostanziale tra appalti pubblici e privati, una problematica che tocca da vicino il progettista e il Direttore dei lavori obbligati ad attenersi a quanto previsto dalle leggi nazionali e alle relative sanzioni.